

**AVV. GIULIANO GIANNINI**

*Via Sagrado, n. 6 – 73100 Lecce*

*Tel. e Fax 0832/346679*

*Pec: [avvocatogiulianogiannini@pec.it](mailto:avvocatogiulianogiannini@pec.it)*

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**SEZIONE DI ROMA**

**RICORRE**

La prof.ssa **COPPOLA DONATELLA**, nata a Nardò il 10.01.1970 e residente in Lecce alla via Dorso n. 23 C.F. CPPDTL70A50F842E, rappresentata e difesa dall'avv. Giuliano Giannini (C.F. GNNGLN74T10E506K; pec: [avvocatogiulianogiannini@pec.it](mailto:avvocatogiulianogiannini@pec.it); fax: 0832-346679) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lecce, alla via Sagrado n. 6, giusta procura in calce al presente atto

- Ricorrente -

**Contro il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA**, in persona del Ministro in carica, e **LA SOTTOCOMMISSIONE N. 20, ESAMINATRICE DELLE PROVE SCRITTE DEL CONCORSO DI CUI AL D.D. N. 1259 DEL 23.09.2017 (RECLUTAMENTO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI)**, in persona del suo Presidente

- Resistenti -

Nonché contro la prof.ssa **ESPOSITO IRENE**

-Controinteressata-

**PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE**

**ANCHE CON DECRETO MONOCRATICO EX ART. 56 C. P. A.**

- a) Del Decreto Dipartimentale n. 395 del 27-03-2019, pubblicato nella medesima data sul sito del M.I.U.R., a firma del Capo Dipartimento del MIUR per il personale scolastico, con cui viene divulgato l'elenco dei candidati ammessi alle prove orali;
- b) Dell'allegato elenco al medesimo D.D. n. 395 del 27.03.2019, pubblicato nella medesima data sul sito del M.I.U.R., nella parte in cui non comprende la ricorrente;

- c) Del Verbale n. 6 della seduta del 18 marzo 2019 della Sottocommissione n. 20, nonché del medesimo Verbale nella parte in cui alla ricorrente individuata con codice elaborato n. 4972 è stato conferito il punteggio di pt. 43,50/100;
- d) di ogni altro atto o provvedimento preordinato, collegato o consequenziale, anche a contenuto generale, comunque ostativo alla partecipazione della ricorrente alle prove orali del concorso per Dirigenti scolastici, ivi compresa l'intera prova concorsuale scritta tenutasi in due distinte date: 18 ottobre per la ricorrente e 13 dicembre per i concorrenti della Regione Sardegna.

### **F A T T O**

La ricorrente ha partecipato alla procedura concorsuale indetta con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017 finalizzata al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali per 2.416 posti a livello nazionale.

Dopo aver brillantemente superato le prove preselettive previste dall'art. 6 del Bando con pt. 97,4/100, in data 18.10.2018 ha sostenuto le prove orali presso l'I.I.S.S. "Romanazzi" di Bari.

Tale prova, ai sensi dell'art. 8 del Bando, doveva svolgersi in un'unica data in una o più regioni per tutti i concorrenti.

Tuttavia, è accaduto che con Avviso prot. n. 17907 del 17.10.2018 il Dirigente dell'USR Sardegna comunicava il rinvio della procedura concorsuale a data da destinarsi, per cause di forza maggiore sopravvenuta (allerta meteo), stante *"l'ordinanza del Sindaco del Comune di Cagliari n. 62/2018 del 17.10.2018, con la quale si dispone la chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado e degli uffici siti nel comune di Cagliari per il giorno 18.10.2018 dalle ore 00.00 alle ore 23.59."*

Nonostante il mancato rispetto dell'art. 8 del Bando, nelle altre Regioni la procedura concorsuale è proseguita, mentre i docenti della Regione Sardegna

hanno effettuato le prove scritte in data 13.12.2018 (ben due mesi dopo)!

All'esito della pubblicazione dell'elenco degli ammessi alle prove orali avvenuta con D.D. n. 395 del 27.03.2019, la ricorrente ha appreso, con somma meraviglia (nonostante l'ottima *performance* nella prova preselettiva), di non esservi stata ricompresa.

Convinta di aver effettuato una prova più che buona o comunque idonea ad ottenere il minimo del punteggio utile per passare la prova scritta (pt. 70/100) in data 8.05.2019 ha avuto accesso alla sua prova, nonché al verbale del giorno in cui la commissione giudicatrice ha proceduto alla correzione del suo elaborato.

Ha, così, appreso che la sua prova è stata valutata con pt. 53,5/100.

In disparte la valutazione sull'elaborato, va immediatamente segnalata l'illegittimità operata dalla Commissione Valutatrice proprio il giorno in cui la prova della ricorrente è stata analizzata; illegittimità discendente dall'analisi del Verbale n. 6 in questa sede contestato.

Basterebbe leggere il solo ordine del giorno per comprendere come la Commissione Giudicatrice abbia operato nel più totale spregio del diritto amministrativo.

Ma oltre all'ordine del giorno ben più gravi si manifestano le violazioni dei criteri adottati e deliberati.

Premesso quanto innanzi, ritenendo lesivi dei propri interessi gli atti censurati, dal cui annullamento può ottenere l'ammissione alle prove orali la ricorrente propone impugnativa giurisdizionale per i seguenti

### **MOTIVI**

**VIOLAZIONE DELL'ART. 8 DEL D.D.G. N. 1259/17.**

**VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CONTESTUALITA' ED UNICITA' DELLA PROVE SCRITTE.**

**VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DI PARCONDICIO TRA I PARTECIPANTI ALLA SELEZIONE PUBBLICA.**

**VIOLAZIONE DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA**

**AMMINISTRAZIONE. IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETA'.  
ILLOGICITA' MANIFESTA.**

L'art. 8 del bando di concorso dispone: *“I candidati che superano la prova di cui all'art. 6 sono ammessi, con decreto del Direttore generale, da pubblicarsi sul sito internet del Ministero, a sostenere la prova scritta.*

***2. La prova scritta e' unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o piu' regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR.***

***3. Lo svolgimento della prova scritta e' computerizzato; i candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione una postazione informatica alla quale accedono tramite un codice di identificazione personale che sara' fornito il giorno della prova...”.***

Nell'ambito di un concorso pubblico deve essere data prevalenza al contenuto delle espressioni letterali del bando, pertanto, laddove esse siano chiare, non è necessario effettuare alcun ulteriore procedimento ermeneutico, finalizzato a rintracciare significati inespressi ed impliciti, che comporterebbero una violazione del principio dell'affidamento dei partecipanti e della par condicio dei concorrenti.

Le prescrizioni di un bando di gara sono tassative e non suscettibili di interpretazione analogica, pena la violazione della par condicio dei concorrenti. Preminenti esigenze di certezza allo svolgimento delle procedure concorsuali, infatti, impongono di ritenere di stretta interpretazione e vincolanti per l'Amministrazione le clausole del bando di concorso, escludendo ogni discrezionalità nella loro interpretazione.

L'antico brocardo *in claris non fit interpretatio* che da sempre ha retto gli ordinamenti giuridici sta ad indicare come sulle norme chiare e limpide non possa operarsi alcuna interpretazione.

Le disposizioni del bando su menzionate dispongono a chiare lettere che la prova scritta doveva svolgersi in un'unica data.

Tanto non è avvenuto!

Come riferito in narrativa i concorrenti della Regione Sardegna hanno svolto le prove ben due mesi dopo i candidati del resto d'Italia.

Ciò rende, già di per sé, la prova espletata e le relative valutazioni dei candidati nulle ed inefficaci.

È evidente che quand'anche le prove somministrate ai concorrenti sardi siano state differenti rispetto al resto dei candidati, essi abbiano avuto due mesi di tempo in più per prepararsi al concorso e ciò li ha posti in una situazione di assoluto vantaggio rispetto a chi, come la ricorrente, ha dovuto sostenere le prove due mesi prima.

La sospensione delle prove per i concorrenti sardi, doveva comportare necessariamente ed obbligatoriamente la sospensione, da parte del MIUR, per tutti i concorrenti d'Italia!

La prova scritta espletata dalla ricorrente, quindi, è illegittima per palese violazione del principio di unicità e contestualità delle prove nazionali.

L'illegittimità è avvalorata, altresì, dalla lettura del secondo periodo del comma 12 dell'art. 8 del bando là dove afferma che *“Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti”*.

L'Ordinanza di chiusura degli uffici pubblici, da parte del Sindaco di Cagliari, era nota già 24 ore prima dell'espletamento della prova.

Il MIUR, quindi aveva due opzioni:

- 1) sospendere le prove scritte in tutta Italia (scelta migliore nel rispetto della par condicio);
- 2) disporre sin da subito la data di espletamento delle prove scritte dei concorrenti sardi e comunicarla al Direttore Generale dell'USR Sardegna, il quale nel deliberare il rinvio della prova avrebbe dovuto stabilirne contemporaneamente la data di ripetizione.

Tanto non è stato fatto rendendo ancor più illegittima la prova degli altri concorrenti italiani.

**ILLOGICITA' MANIFESTA, ARBITRARIETA', INCONGRUENZA E SUPERFICIALITA' NELLA VALUTAZIONE DELLA PROVA DELLA RICORRENTE COME EMERGENTE DAL VERBALE N. 6 DELLA SOTTOCOMMISSIONE N. 20 - LIGURIA. CONTRADDITTORIETA' ESTRINSECA ED INTRINSECA NELLA REDAZIONE DEL VERBALE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ANONIMATO.**

Se quanto sopra fa comprendere come la prova scritta sia avvenuta nell'assoluta disparità di trattamento tra i candidati (non essendo neppure verificabile quanti docenti sardi abbiano superato la prova), nello specifico la Sottocommissione n. 20 Liguria che ha proceduto alla correzione della prova della ricorrente ha compiuto delle illegittimità abnormi.

In particolare nel Verbale n. 6 della seduta del 18 marzo 2019 emergono diverse stranezze ed illegittimità, nonché delle vere e proprie contraddizioni intollerabili.

**I** Sorprende *in primis* come all'ordine del giorno venga posta l'approvazione dell'ordine del giorno medesimo.

L'ordine del giorno indica quali saranno gli argomenti discussi e in che sequenza verranno affrontati.

Solitamente è usanza che l'ultimo punto di un ordine del giorno consti nella dicitura: «Varie ed eventuali», ad indicare temi che in sede di preparazione dell'assemblea e convocazione alla stessa (momento in cui l'ordine del giorno viene stilato), non potevano essere previsti o problemi che emergano nel corso delle discussioni dei punti precedenti.

Tale atto, proveniente dal Presidente di una commissione, non può assolutamente prevedere l'approvazione di ciò che deve essere discusso atteso che è un atto di indirizzo rivolto al resto dei componenti della Commissione.

Già tale anomalia rende inefficace il Verbale medesimo.

**II** *In secundis* deve essere messo in rilievo quanto riferito dal Presidente nel punto 2: “Comunicazioni”.

Si legge testualmente *“Il Presidente, rilevata la circostanza della nuova composizione della sottocommissione e di essere stato egli medesimo Presidente della sottocommissione nella precedente composizione, rende note ai nuovi componenti le attività svolte nelle cinque sedute della precedente sottocommissione, così come rappresentate nei verbali da n. 1 a n. 5 sottoscritti e caricati sul sistema telematico disponibile da CINECA. Il Presidente precisa, in particolare, che durante le prime cinque sedute la sottocommissione ha svolto un esame preliminare di tutti gli elaborati senza effettuare alcuna valutazione di merito. I componenti della sottocommissione prendono atto che nessuna valutazione di merito risulta inserita nel sistema telematico reso disponibile da CINECA”.*

Da quanto sopra appare in tutta la sua evidenza la violazione delle regole dell’anonimato, prima, e delle regole proprie delle correzioni, dopo.

**Nessuna legge, nessun regolamento e men che meno nessun bando di concorso ha mai previsto un’ESAME PRELIMINARE delle prove!!**

**E’ una vera e propria aberrazione quanto riportato nel punto 2.**

Come può il Presidente di una Commissione giudicatrice valutare preliminarmente un elaborato (lui solo!) e poi non procedere alla valutazione definitiva.

**Di cosa si è discusso nei Verbali 1, 2, 3, 4 e 5 della Sottocommissione n. 20?**

In che cosa consiste la valutazione preliminare?

Perché gli elaborati sono stati estrapolati più volte dal sistema CINECA?

Le regole delle procedure concorsuali prevedono da sempre che la Commissione, una volta stabiliti i criteri di valutazione, debba procedere alla correzione degli elaborati e non ad un esame preliminare!

Nel caso concreto, le violazioni sono ancor più evidenti se si pensa che la griglia di correzione dei quesiti a risposta aperta elaborata dalla Commissione

Esaminatrice era stata illustrata e persino resa disponibile sul sito telematico di CINECA dal medesimo Presidente della Commissione Esaminatrice nella riunione di insediamento del 25 gennaio 2019.

Pertanto, se la griglia di valutazione era stata elaborata a cosa serviva l'esame preliminare degli elaborati?

La Sottocommissione n. 20 ha corretto ben 250 elaborati tra il 18 marzo e il 24 marzo (con una media di 35 elaborati al giorno).

Ebbene, nelle sedute dei verbali 1,2,3,4 e 5 come mai è stato possibile valutare preliminarmente circa 50 elaborati al giorno?

Abbacinante è la violazione del principio dell'anonimato, atteso che il Presidente sapeva già, nella seconda presa visione di ogni elaborato, i codici identificativi tanto da influenzare l'intera Commissione e, quindi, l'imparzialità valutativa della stessa.

Anche sotto tale profilo la valutazione dell'elaborato della ricorrente si palesa illegittimo.

**III.** Particolare attenzione merita la contraddizione tra quanto riportato nei punti 3 e 4 del Verbale (**“Correzioni e valutazione e (sic!) della prova scritta”** e **“Varie ed eventuali”**) e l'operato della Commissione.

Al secondo periodo del punto 3 si legge: *“Il Presidente richiama l'attenzione dei componenti la sottocommissione sulle regole riguardanti le operazioni da svolgere, evidenziando in particolare che:*

- *la durata temporale delle operazioni finalizzate alla valutazione delle prove scritte dovrà prevedere un tempo congruo rispetto alla numerosità delle prove medesime*
- *il tempo di valutazione di ogni prova scritta può essere ragionevolmente stimato in 30 (trenta) minuti [....]*
- *le operazioni di correzione si concludono con la formulazione di una proposta di punteggio relativa alla prova scritta corrispondente a ciascun codice elaborato.*



*Nel corso della seduta vengono valutati gli elaborati da n. 4941 a n. 4975 [35 elaborati n.d.s.]*

*Negli ultimi periodi del punto 4 si legge: “Non essendo presenti altri punti all’odg sui quali discutere o deliberare, la riunione ha termine alle ore 20.50 [inizio alle ore 8.00 n.d.s.]. Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante.”.*

Ebbene, da quanto riportato si deduce che la Commissione si riunisce alle ore 8:00, approva l’ordine del giorno, ascolta le comunicazione del Presidente, apprende le griglie di valutazione ed inizia le operazioni di correzione degli elaborati.

Stando a quanto riportato nel Verbale, la valutazione di **OGNI PROVA SCRITTA** poteva essere di 30 minuti.

Essendo 35 gli elaborati da correggere, ed essendo 30 i minuti da impiegare per ogni elaborato la riunione si sarebbe dovuta concludere dopo 1050 minuti e cioè dopo 17 ore e 30 minuti dall’inizio della riunione e quindi alle 01:30 del giorno seguente.

A tanto deve aggiungersi anche il tempo necessario per la lettura, approvazione e sottoscrizione del Verbale medesimo.

Tanto, come è chiaro, non è avvenuto!

Essendosi concluse le operazioni alle ore 20:50 si ricava che il tempo impiegato dalla Commissione per la correzione degli elaborati sia stato di 770 minuti complessivi e cioè 12 ore e 50 minuti.

Il che significa come per ogni elaborato (senza tener conto del tempo per la lettura, approvazione e sottoscrizione del verbale; senza tener conto dell’espletamento dei bisogni primari (pause pranzo, etc.)) la Commissione abbia impiegato in media 22 minuti.

Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche della p.a. non si limita al controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’attività amministrativa, ma, ove ciò sia necessario per valutare l’illegittimità del

provvedimento impugnato, può anche consistere nella verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza, quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo.

Nel caso concreto è lapalissiano come la Commissione giudicatrice abbia disatteso, nel tempo impiegato per la correzione degli elaborati, i criteri da essa stessa posti.

Ne deriva l'illegittimità della valutazione dell'elaborato della ricorrente.

**ISTANZA DI SOSPENSIONE:** le considerazioni precedentemente svolte giustificano la domanda sotto il profilo del fumus.

Il danno grave ed irreparabile, nella fattispecie de quo è in re ipsa ove si consideri che la ricorrente, per effetto della scriteriata valutazione della prova scritta, è stata illegittimamente esclusa **dalle prove orali che si terranno dal 20 maggio al 10 luglio 2019** e quindi già iniziate e non è neppure prevista dal bando di concorso un'eventuale prova suppletiva.

La mancata ammissione alle prove orali realizzerebbe, per la ricorrente, una grave perdita di chances migliorativa della sua attuale condizione di lavoro, se si pensa che esse ha investito la propria vita (sacrificando denaro, tempo e trascurando affetti familiari) per accedere al ruolo dirigenziale.

Da tanto derivano evidenti e non riparabili danni di natura personale, professionale ed economica, atteso che l'eventuale superamento del concorso permetterebbe alle stesse la sicura assunzione nel ruolo dei dirigenti e il coronamento degli studi, nonché realizzazione di vita.

Premesso quanto innanzi

### **SI CHIEDE**

L'accoglimento del ricorso, l'annullamento previa sospensione dei provvedimenti impugnati con l'ammissione della ricorrente alle prove orali.

In via subordinata, si chiede, l'annullamento del Verbale n. 6 della Sottocommissione n. 20 con la ricorrezione dell'elaborato della ricorrente da parte di altra Commissione giudicatrice.

In via ulteriormente subordinata, si chiede, il rifacimento delle prove scritte dell'intera procedura concorsuale stante la mancata contemporaneità, unicità e contestualità delle stesse sull'intero territorio nazionale.

Ai fini del pagamento del C.U. si dichiara che il valore della presente controversia, avente ad oggetto l'impugnazione di atti e provvedimenti generali di disciplina di una procedura concorsuale finalizzata alla formazione di un rapporto di pubblico impiego, è indeterminato.

Si dichiara, altresì che la ricorrente è esente dal contributo unificato in quanto non percepente un reddito familiare lordo di € 34.107,42.

Si dichiara altresì che le copie cartacee utilizzate per la notifica sono conformi all'originale nativo del presente atto.

Lecce, 14/05/2019.

**Avv. Giuliano Giannini**

**ALL'ILL.MO SIG. PRESIDENTE**

**Istanza di decreto presidenziale inaudita altera parte**

Il sottoscritto avv. Giuliano Giannini, procuratore della ricorrente in epigrafe indicata

**CHIEDE**

**L'adozione di un decreto presidenziale**, ai sensi dell'art. 56 c.p.a., che accolga il ricorso in via cautelare inaudita altera parte, **o, eventualmente, l'adozione della misura cautelare provvisoria ritenuta più idonea a permettere alle ricorrenti di partecipare, con riserva, alle prove orali del DDG n. 1259/17.**

La richiesta è giustificata dal **danno grave e irreparabile che la ricorrente medesima subirebbe** per non essere ammessa alle prove, **già iniziate e che si concluderanno in data 10 luglio 2019,** atteso che la prossima udienza in Camera di Consiglio, del TAR Lazio sez. III bis, si terrà in data successiva a quelle menzionate, stante la disciplina dettata dall'art. 55 c.p.a., e che il bando di concorso non prevede un'eventuale prova suppletiva, né l'ammissione con riserva per coloro i quali propongono ricorso avverso il bando di concorso.

L'eventuale pronuncia dell'Ecc.mo Collegio, quindi, risulterebbe tardiva e persino *inutiliter data*.

Lecce 14 maggio 2019

**(Avv. Giuliano Giannini)**